



CHIARIMENTI

OGGETTO: Fornitura di Servizi Divulgativi per il progetto LIFE MOTTLES relativi a Leyman's Report, booklet di linee guida, volantino e supporto per la realizzazione del piano After LIFE15 ENV/IT/000183 MOTTLES per conto dell'Istituto di Ricerca degli Ecosistemi Terrestri (IRET) sede secondaria di Firenze

QUESITO:

In riferimento alla indagine esplorativa siamo con la presente a richiedere se non sembri limitativo della concorrenza avere inserito nei requisiti minimi *"....comprovata esperienza nel settore forestale, in particolare comunicazione, divulgazione e progettazione relativa a tematiche forestali"* al punto 5 comma Cb. Tale limitazione è assolutamente contraria alle linee guida ANAC ed al Codice degli Appalti che raccomandano sempre alle Spettabili Stazioni Appaltanti di aprirsi al mercato della concorrenza e potrebbe sembrare o far pensare che IRET desideri "chiudersi" con i fornitori che già operano con la Stazione Appaltante essendo l'argomento molto "di nicchia".

Di contro non è consuetudine del mercato e di tutto il settore della comunicazione richiedere una *"esperienza settoriale di nicchia"* che di fatto limita le aziende partecipanti: Del resto la nostra azienda ha realizzato un video per "raccontare" le attività e "cosa è e cosa fa" l'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, video andato in onda su RAI 1 e RAI2 nazionali senza mai avere prima lavorato per AGCM; abbiamo appena ultimato con molto successo due campagne di comunicazione per l'Azienda sanitaria di Ragusa sull'importanza delle vaccinazioni per il morbillo e per l'herpes senza avere titoli di studio in medicina o dottorati sul tema; stiamo realizzando un video per ISPRA, che Voi ben conoscerete, sul consumo di suolo senza essere esperti di settore ma portando le nostre competenze di comunicatori esperti di linguaggio e capaci di "tradurre messaggi complessi" con immagini e storie facilmente comprensibili dai diversi target di pubblico.

Oltremodo particolare appare la richiesta posta al comma 5c in cui chiedete *"....numero di progetti internazionali negli ultimi 3 anni relativi a piattaforme software"* poiché nessuna piattaforma è richiesta e sembra superfluo e-o errato il requisito di cui si chiede Vostra risposta. Appare altresì poco chiaro che non si chieda invece:

- quale capacità professionale competenza sulla capacità linguistica della traduzione in inglese,
- nessuna esperienza in impaginazioni grafiche.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri

RISPOSTA:

In primo luogo occorre precisare, come, peraltro, esplicitato nell'avviso di indagine di mercato al paragrafo 6 "Tipo di procedura", che la procedura di affidamento è quella disciplinata dall'art. 36 comma 2 lett. a), che stabilisce come per i servizi e le forniture di importi inferiori a 40000 euro sia previsto l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

La precisazione è d'obbligo in quanto trattasi di una procedura "semplificata" che non prevede sostanzialmente un confronto competitivo vero e proprio, avendo l'avviso di indagine di mercato carattere puramente esplorativo del settore di specie sulla base delle richieste puntuali effettuate dalla Stazione appaltante.

È vero che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'**art. 35** (221.000 euro) devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'**art. 30**, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

È evidente che l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Se così è, appare logico pensare che i principi in parola disciplinino l'affidamento e l'esecuzione in termini generali sul presupposto di una procedura ultra semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. Non può sfuggire che una procedura competitiva per importi elevati è cosa diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto. Fino all'importo dei 40 mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'articolo 36, comma 2, lett. a) non determinano particolari limiti.

Come recita la Linea guida n. 4 ANAC al paragrafo 4.3.1 "...*, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*", dettame che questa Stazione appaltante ha fatto proprio attraverso la pubblicazione del predetto avviso.

Peraltro, come chiarito dal parere 12.2.2018 n. 361 del Consiglio di Stato, le Linee-guida ANAC sulle procedure sotto-soglia non hanno carattere vincolante, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi".



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri

Tutto ciò premesso, anche al fine di fugare i “dubbi” circa l’inosservanza del principio di concorrenza, si vuole, ora, obiettare alle dichiarazioni dell’operatore economico circa una presunta “chiusura” di questa Stazione appaltante al mercato, che sembrerebbe aver privilegiato di fatto quei fornitori che già operano nel settore in quanto il servizio da acquisire prevede *“argomenti molto di nicchia” (cit. test.)*.

Questa Amministrazione nello svolgimento delle sue attività istituzionali, siano esse interne o rivolte verso l’esterno, ha tra le sue priorità l’osservanza delle regole di natura normativa e di etica professionale, ed ha sempre osservato nel campo di cui qui si occupa il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 non per ultimo la più ampia concorrenzialità tra le imprese.

Per rispondere ora all’aspetto prettamente tecnico della “domanda” come si evince dalla breve descrizione della fornitura riportata nell’avviso, il servizio in oggetto non si limita alla stampa o alla semplice realizzazione grafica dei prodotti richiesti dal progetto LIFE, ma ne viene richiesta la **stesura** e quindi la loro elaborazione concettuale.

Il progetto LIFE MOTTLES ha come tematica principale la protezione dell’ecosistema forestale dall’inquinamento, pertanto le elaborazioni richieste necessitano di conoscenze profonde in tematiche forestali.

In particolare, il Booklet di linee guida dal titolo “How to assess the effectiveness of air pollution control strategies for ecosystem protection: an overview for policy makers and practitioners” consiste in un prodotto che richiede una conoscenza del settore specifico che permetta al fornitore di essere in grado di elaborare linee guida per la protezione dell’ecosistema forestale dall’inquinamento oltre che di trasmetterle in modo efficace ai suoi stakeholders che in questo caso sono rappresentati da tecnici e amministratori del settore forestale.

Pertanto riteniamo che il criterio al punto 5 C) punto b da voi contestato, sia imprescindibile alle nostre esigenze, nonché oggettivo e coerente con il servizio richiesto.

➤ Per quanto concerne il rilievo mosso circa il punto 5 C) punto c si comunica che c’è stato un errore dovuto ad un refuso in particolare *“sulle piattaforme software”* da non considerare.

Sesto Fiorentino, 12/11/2019

Il Responsabile UOS
(dott. Luigi Paolo D’Acqui)